



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con Delibera di C.C. n. 84 del 10.10.1991

Modificato con Delibera di C.C. n. 8 del 31.01.1992

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	4
<i>Art. 1</i>	4
Composizione.....	4
<i>Art. 2</i>	4
Incompatibilità ed ineleggibilità.....	4
<i>Art. 3</i>	4
Elezione – Assessore Anziano.....	4
<i>Art. 4</i>	5
Entrata e permanenza in carica.....	5
<i>Art. 5</i>	5
Dimissioni della Giunta - Sostituzione.....	5
<i>Art. 6</i>	5
Revoca della Giunta per sfiducia costruttiva. Sostituzione	5
<i>Art. 7</i>	6
Decadenza del Sindaco e degli Assessori	6
<i>Art. 8</i>	6
Revoca degli Assessori	6
TITOLO II.....	7
ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO	7
<i>Art. 9</i>	7
Attività della Giunta.....	7
<i>Art. 10</i>	7
Riunioni - convocazione.....	7
<i>Art. 11</i>	7
Funzionamento	7
<i>Art. 12</i>	8
Votazione – Modalità	8
<i>Art. 13</i>	8
Materie di competenza.....	8
<i>Art. 14</i>	8
Controllo e pubblicazione delle deliberazioni.....	8
<i>Art. 15</i>	9
Verbalizzazione delle sedute.....	9
<i>Art. 16</i>	9
Revoca e modifica delle deliberazioni.....	9

<i>Art.17</i>	9
Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi	9
<i>Art.18</i>	10
Incompatibilità del Segretario.....	10
<i>Art.19</i>	10
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	10
TITOLO III.....	10
<i>Art.20</i>	10
Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione	10

^^^^^^^^^^

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Composizione

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le funzioni conferitegli dalla legge, quelle dalla legge non riservate al Consiglio nonché quelle che la legge e lo statuto non abbiano espressamente attribuito al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario ed ai dirigenti.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiori a sei.
3. Due assessori, in conformità a quanto previsto dall'art.26 dello Statuto, possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Art. 2

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.
2. Esse prevedono altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di Amministratore di Azienda Speciale o di Istituzione od anche di Società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.
4. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere membri di Commissioni Consiliari.

Art. 3

Elezione – Assessore Anziano

1. La Giunta è eletta contestualmente al Sindaco dal Consiglio nella sua prima adunanza, dopo la convalida degli eletti.
2. L'elezione avviene a seguito di presentazione di documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, con il quale, oltre alle linee politico - programmatiche, si propone al Consiglio la lista comprendente i nominativi dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore.
3. Sulle linee politiche e programmatiche, illustrate dal candidato alla carica di Sindaco, si apre il dibattito, al termine del quale il Consiglio procede, con unica votazione, all'approvazione del documento ed all'elezione del Sindaco e della Giunta.
4. L'elezione, da effettuarsi a scrutinio palese per appello nominale ed in seduta pubblica, è valida se fatta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune. A tale fine, si procede a tre successive votazioni da tenersi in altrettante distinte sedute, indette a distanza di non più di quindici giorni l'una dall'altra.
5. La convocazione della prima seduta è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

6. Il documento di cui al precedente secondo comma può essere depositato da uno dei firmatari anche all'inizio della seduta, nella quale deve procedersi alla votazione per l'elezione dell'esecutivo.
7. E' Assessore anziano quello tra gli eletti alla carica di Assessore avente maggiore età.

Art. 4

Entrata e permanenza in carica

1. La Giunta entra in funzione dopo che la deliberazione di nomina è diventata esecutiva, nei modi di cui all'art.34, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142, e comunque non prima che il Sindaco abbia prestato giuramento dinanzi al Prefetto.
2. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta.

Art. 5

Dimissioni della Giunta – Sostituzione

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta.
2. Alla relativa sostituzione si provvede con le modalità di cui al precedente art.3.
3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio, che provvede, su proposta del Sindaco medesimo, alla sostituzione dei dimissionari nella stessa seduta, da tenersi comunque entro sessanta giorni dalla presentazione di quelle.
4. La votazione per l'elezione dei sostituti, da effettuarsi in seduta pubblica ed a scrutinio palese per appello nominale, è valida se fatta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di presentazione. Esse vanno presentate nelle mani del Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente. Da tale momento decorrono i sessanta giorni previsti dal precedente comma 3°.
6. Per le dimissioni presentate, anche oralmente, nel corso di sedute della Giunta o del Consiglio, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della seduta.

Art. 6

Revoca della Giunta per sfiducia costruttiva. Sostituzione

1. Il Sindaco e la Giunta rispondono del loro operato esclusivamente di fronte al Consiglio.
2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questa.
3. Il Sindaco e la giunta sono revocati dalla carica e cessano dalle funzioni soltanto nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione palese resa per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia costruttiva.
4. La mozione stessa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve

contenere inoltre la proposta di nuove linee politico – programmatiche nonché la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessori.

5. La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.
6. La mozione viene posta in discussione, previa illustrazione da parte del candidato alla carica di Sindaco, non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta l'elezione dell'esecutivo proposto e l'automatica revoca del precedente.
8. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia costruttiva, non può esaminare alcun altro oggetto, comprese le dimissioni del Sindaco, quelle di oltre la metà degli Assessori od anche di uno solo di essi, se intervenute successivamente alla presentazione di quella.

Art. 7

Decadenza del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori decadono:
 - a) Quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Consigliere.
 - b) Quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) In tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nei modi previsti dalla legge.
3. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre consecutive sedute della Giunta, decade dalla carica.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Divenuto esecutivo il provvedimento di pronuncia della decadenza, le funzioni del Sindaco sono provvisoriamente assunte dall'Assessore anziano e quelle di Assessore dal Sindaco o da altro Assessore, in conformità alle determinazioni della Giunta.
7. Alla surroga si procede nei termini e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.5 del presente regolamento.

Art. 8

Revoca degli Assessori

1. Gli Assessori possono essere revocati dal consiglio su proposta del Sindaco.
2. La proposta di revoca va notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione fissata per la discussione.

3. La proposta si ha per approvata solo se riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Alla surroga degli Assessori revocati si procede nella stessa seduta e comunque nei termini e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art.5 del presente regolamento.
5. Le funzioni degli Assessori revocati, ove del caso, sono provvisoriamente assunte dal Sindaco o da altro Assessore.
6. La proposta di revoca di assessori e quella di surroga dei medesimi vanno discussi in seduta pubblica e votate a scrutinio palese per appello nominale.

TITOLO II

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 9

Attività della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso
4. La relazione di cui al precedente comma è presentata entro il 15 marzo dell'anno successivo, cui essa si riferisce, ed è discussa dal Consiglio nella sua prima seduta utile.

Art. 10

Riunioni – convocazione

1. La Giunta si riunisce almeno una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. E' convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
4. La convocazione può essere fatta anche oralmente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione

Art. 11

Funzionamento

1. Il Sindaco assegna a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia e la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti per i corrispondenti settori.

2. Il Sindaco individua tra gli Assessori colui che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ove non provveda, le funzioni vengono assunte dall'Assessore Anziano.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione dalla carica di Sindaco, le relative funzioni vengono provvisoriamente assunte dall'Assessore anziano.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione dalla carica di Assessore o anche in caso di temporaneo impedimento il Sindaco dispone circa l'attribuzione delle relative funzioni.

Art.12

Votazione – Modalità

1. La giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta, oltre al Sindaco.
4. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorché si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
6. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Si intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco

Art.13

Materie di competenza

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitegli dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art.35 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi all'approvazione.
3. Non sono da considerarsi variazioni di bilancio gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, che sono pertanto di competenza della giunta.

Art.14

Controllo e pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, fatta eccezione per quelle che la Giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre all'esame del Comitato Regionale.
2. Sono tuttavia sottoposte al controllo le deliberazioni di cui al comma 2 del precedente art.13 e quelle per le quali ne faccia richiesta scritta e motivata, con le modalità di cui

all'art.45, comma 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo.
4. Le deliberazioni, assoggettate al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive ove nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio, il Comitato regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento. Diventano invece esecutive prima della scadenza del predetto termine di venti giorni se il Comitato regionale da comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
5. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.
6. Le deliberazioni sono pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Solo di quelle adottate nella materia di cui all'art.45, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 8 giugno 1990, n.142, il Segretario Comunale, contestualmente all'affissione all'Albo, dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

Art.15

Verbalizzazione delle sedute

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale: debbono contenere i punti principali della discussione e il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Gli assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottodescritti dal Sindaco, dall'Assessore Anziano fra i presenti e dal Segretario.

Art.16

Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni e revoca di altre esecutive, si hanno come non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art.17

Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi

1. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.

2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente. In caso di prestazione d'opera, compete lo il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

Art.18

Incompatibilità del Segretario

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. Il medesimo viene sostituito, a norma dell'art.44 dello Statuto dell'Ente, dal Vice Segretario comunale.

Art.19

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'art.7, comma 4, della legge 8 giugno 1990.

TITOLO III

Art.20

Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dell'art.32 dello statuto, disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.
3. Viene pubblicato nell'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e inviato ai capigruppo consiliari.
4. Entra in vigore dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.
5. Un esemplare del medesimo viene depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

^^^^^^^^^^